

Sentenze nn. 255 e 256 del 2004 (Contributi alle attività dello spettacolo)

Oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, nella prima delle due sentenze annota, è l'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (*Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 che, al comma 1, disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*), affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”. La Regione Toscana ha impugnato tale disposizione per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, rivendicando la titolarità della competenza legislativa nella materia “spettacolo”. Per la ricorrente i primi due parametri, in particolare, risulterebbero violati in quanto il legislatore statale sarebbe intervenuto in una materia – quella dello “spettacolo” appunto – che, non essendo enumerate tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, né fra quelle oggetto di legislazione concorrente, di cui rispettivamente al secondo e al terzo comma dell'art. 117 Cost., è da considerare affidata alla potestà legislativa residuale delle regioni, secondo quanto stabilito dal quarto comma dello stesso articolo. Spetterebbe alle regioni, conseguentemente, disciplinare in via legislativa e regolamentare la suddetta materia, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra le stesse e gli enti locali nel rispetto dei principi dell'art. 118 Cost. La tesi esposta troverebbe fondamento, secondo la regione, nel decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha dettato specifiche disposizioni in un apposito capo (il VI) intitolato allo “spettacolo” separato da quello (il V) dedicato ai “beni e attività culturali”. La disciplina separata dimostrerebbe l'impossibilità di ricondurre ora lo “spettacolo” nella materia di competenza concorrente della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Ma la violazione del riparto costituzionale delle competenze si avrebbe anche nel caso in cui si riconducesse la disciplina in esame nella suddetta materia concorrente. In base ad un corretto riparto delle competenze, infatti, allo Stato spetterebbe di determinare esclusivamente i principi fondamentali per orientare la disciplina di dettaglio affidata alla competenza regionale. La norma censurata, invece, non può considerarsi “di principio” e, rinviando per la sua attuazione a decreti, consente allo Stato l'esercizio di un potere regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale violando, per questo, anche il sesto comma dell'art. 117 Cost. Per la ricorrente, infatti, nonostante la denominazione usata dal legislatore statale (“decreti ... non aventi natura regolamentare”) tali atti sarebbero comunque destinati a contenere norme generali ed

astratte e, pertanto, costituirebbero illegittimo esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato.

Nel respingere le censure, la Corte provvede ad individuare l'ambito nel quale interviene la disciplina oggetto di esame e, come già enunciato in altre occasioni (ad esempio sentenze n. 303 e 370 del 2003) ricorda che la mancata inclusione di una materia nelle elencazioni dei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost., non implica per ciò solo ed automaticamente che la stessa sia oggetto di potestà legislativa residuale delle regioni. Il terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuisce alla potestà concorrente di Stato e regioni la materia concernente la "promozione e organizzazione di attività culturali" che, per i giudici, nell'ambito delle più ampie attività culturali, ricomprende anche le azioni di sostegno degli spettacoli. La riconduzione del sostegno finanziario degli spettacoli ad una materia di competenza concorrente non determina, però, in virtù del principio di continuità dell'ordinamento, la sopravvenuta incostituzionalità ed automatica caducazione della legislazione statale vigente in materia, anche se innegabilmente caratterizzata da procedure fortemente accentrate. Né le regioni possono provvedere a modificarla. *"In un settore del genere – segnala la Corte - si sconta in modo particolare la difficoltà derivante dalla mancanza, nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), di qualunque disposizione transitoria finalizzata a disciplinare la fase di passaggio nelle materie in cui si sia registrato un mutamento di titolarità fra Stato e Regioni e particolarmente là dove – come nel caso in questione – occorra passare da una legislazione che regola procedure accentrate a forme di gestione degli interventi amministrativi impiegate sulle Regioni, senza che le leggi regionali da sole possano direttamente trasformare la legislazione vigente in modo efficace"* (Considerato in diritto n. 3). La Corte sollecita, pertanto, un intervento del legislatore statale perché riformi le leggi vigenti per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale, avvertendo che il sistema normativo esaminato ha superato il vaglio di costituzionalità in ragione solo di una sua temporanea applicazione, *"mentre appare evidente che (...) non potrà essere ulteriormente giustificabile in futuro"* (Considerato in diritto n. 4).

Motivazioni analoghe a quelle illustrate sono alla base dei ricorsi presentati avverso due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali recanti i regolamenti volti a fissare criteri e modalità di erogazione e ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo destinate ai settori delle attività musicali e della danza. Trattasi dei decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188. La Regione Toscana ne ha chiesto l'annullamento contestando la sussistenza della potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza concorrente. I due ricorsi, in quanto recanti questioni analoghe, sono stati riuniti e decisi con unica sentenza (**la n. 256 del 2004**).

La Corte si richiama alle precedenti decisioni in cui ha riconosciuto che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione è venuto meno il potere regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione concorrente, ancorché previsto da legge anteriori. Tuttavia ricorda *“che non può tale circostanza determinare la compromissione di attività attraverso le quali valori di fondamentale rilevanza costituzionale – nella specie protetti dagli artt. 9 e 33 Cost. – sono realizzati. In sintesi, non si può privare la società civile e i soggetti che ne sono espressione (enti pubblici e privati, associazioni, circoli culturali, ecc.) dei finanziamenti pubblici indispensabili per la promozione e lo sviluppo di attività che, normalmente, non possono affidare la loro sorte alle mere leggi del mercato”*. Dal momento che i regolamenti impugnati hanno già trovato applicazione realizzando provvedimenti attuativi di erogazione per l'anno 2003 che non potrebbero essere revocati con conseguente ripetizione delle somme erogate, la Corte conclude dichiarando cessata la materia del contendere per mancanza di interesse della regione ricorrente.

Dott.ssa Paola Garro